SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 febbraio 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2002, n. **315**.

Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricompense al valore della Guardia di finanza

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono conferite a coloro che, in attività d'istituto ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;

b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonché di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea;

c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza, anche all'estero.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di finanza.

3. La medaglia di bronzo è conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia.

Art. 2.

Conferimenti alla memoria

1. La medaglia al valore della Guardia di finanza può essere conferita alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

2. In mancanza del coniuge, nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al maggiore dei figli

viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

3. In termini residuali rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono consegnati, rispettivamente al:

a) Museo storico del Corpo, se militare della Guardia di finanza ovvero soggetto estraneo alle Forze armate dello Stato;

b) corpo, comando od ente di appartenenza, se militare di altra Forza armata.

4. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore della Guardia di finanza, conferita alla memoria del deceduto, nell'ordine, al coniuge superstite, ovvero al padre ovvero alla madre del decorato, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 e secondo le modalità previste agli articoli 14 e 15.

5. L'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza conferiti alla memoria ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché l'eventuale revoca, è decisa, sentito il soggetto destinatario, con determinazione del Comandante generale, tenuto conto delle risultanze in ordine alla condotta civile e morale del ricevente in vece del decorato estinto.

6. Avverso la determinazione di assegnazione o di revoca di cui al comma 5, è ammessa opposizione al Comandante generale. L'opposizione è presentata per il tramite del Comando generale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della pertinente determinazione.

7. In caso di non accettazione del brevetto e delle insegne da parte del soggetto superstite nonché nei casi di non assegnazione e di revoca ai sensi del comma 5, detti brevetto ed insegne sono consegnati, previo consenso a riceverle, al soggetto che segue nell'ordine delle precedenze fissato ai commi 2 e 3. In carenza assoluta di soggetti aventi titolo, brevetto ed insegne sono comunque custoditi dal Museo storico del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 3.

Ricompense al merito della Guardia di finanza

1. La croce al merito della Guardia di finanza è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese, studi di segnalata importanza ed azioni caratterizzate da somma perizia, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo della Guardia di finanza, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La croce al merito della Guardia di finanza può essere concessa alla memoria; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.

Art. 4.

Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense

1. Le medaglie al valore e le croci al merito della Guardia di finanza possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio del Corpo della Guardia di finanza.

2. Ove emerga che i decorati e i consegnatari ai sensi dell'articolo 2 non conservino le insegne e i brevetti ricevuti con cura e decoro, il Comando Generale promuove le procedure di recupero conservativo materiale dei brevetti e delle ricompense, ferma restando la titolarità giuridica della ricompensa conferita.

Art. 5.

Istruttoria delle proposte

1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:

a) dal Comandante Generale della Guardia di finanza;

b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attività meritorie;

c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attività meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonché da civili;

d) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando Generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'articolo 6 entro sei mesi a partire dalla data alla quale è riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.

3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'articolo 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 6.

Commissione

1. Le proposte sulle ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze corredate da un parere obbligatorio rilasciato su iniziativa del Comando Generale da parte di una commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza e composta da:

a) due ufficiali generali della Guardia di finanza;

b) due ufficiali superiori della Guardia di finanza, di cui quello con grado inferiore, o a parità dello stesso, quello con minore anzianità nel grado rivestito, esercita anche la funzione di segretario;

c) un ufficiale generale di altra Forza armata, quando sia da premiare un militare che non appartiene al Corpo della Guardia di finanza;

d) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato ovvero delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Qualora della commissione faccia parte una delle autorità previste alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, dalla stessa è escluso l'ufficiale superiore non svolgente le funzioni di segretario di cui alla lettera *b)* dello stesso comma. Ove il proposto sia un soggetto straniero, è necessario acquisire, a cura del Comando generale, il nulla osta del Ministero degli affari esteri.

3. Nel caso in cui la commissione esprima parere contrario può tuttavia proporre che il Comando Generale informi delle condotte dei segnalati altre competenti amministrazioni per l'eventuale conferimento di altra distinzione onorifica prevista dall'ordinamento.

4. La commissione di cui al presente articolo è nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza, con proprio decreto, prevedendo la durata degli incarichi, gli eventuali supplenti e le modalità di convocazione.

Art. 7.

Disciplina dell'opposizione

1. Ferma restando la disciplina recata all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, è ammessa opposizione da parte dei diretti interessati, ovvero dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, avverso gli esiti delle proposte di ricompense previste dal presente decreto.

2. L'opposizione è presentata, per il tramite del Comando generale, al Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 11, o in caso di diniego, dalla data della conseguente comunicazione fatta ai soggetti di cui al comma 1, a cura dello stesso Comando Generale.

3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui all'articolo 6 per il parere, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze decide in via definitiva.

Art. 8.

Cause impeditive

1. Coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione cui consegue effetto sanatorio originario, non possono conseguire le ricompense di cui al presente regolamento e, avendole conseguite, ne perdono ogni titolarità giuridica.

2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Comando Generale promuove:

a) l'acquisizione tempestiva delle copie delle sentenze di condanna passate in giudicato che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate nei confronti di coloro cui sono state conferite ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza;

b) la notificazione dei conseguenti effetti giuridici in capo ai decorati ovvero ai consegnatari delle decorazioni, ai sensi dell'articolo 2;

c) il recupero del brevetto e della decorazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

5. Non possono, altresì, conseguire le ricompense di cui al presente decreto coloro che siano indagati od imputati per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero la perdita del grado per rimozione.

6. Al cessare delle cause impeditive, decorrono nuovamente i termini propositivi di cui all'articolo 5, comma 2, con riferimento agli specifici fatti la cui valutazione è risultata normativamente preclusa. Anche in tale circostanza, è confermata la competenza istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 9.

Disposizioni sulla riabilitazione

1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare, contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza.

2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

3. Il Comando generale, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

Consegna delle ricompense

1. Le ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, sono consegnate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, in forma solenne e nella ricorrenza della festa del Corpo della Guardia di finanza o di feste nazionali.

Art. 11.

Pubblicità delle ricompense

1. Dei singoli conferimenti di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del nominativo del beneficiato, della tipologia e rango di decorazione ottenuta, della motivazione, della data e del luogo del fatto originatore del provvedimento nonché della data del conferimento presidenziale.

2. Il Comando Generale partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita delle persone fisiche premiate il conferimento delle ricompense, dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme modello approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza e controfirmato da quest'ultimo, indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento e la data del conferimento presidenziale.

3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni conferimento con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

4. Ove il soggetto interessato sia straniero o comunque stabilmente dimori all'estero, il Comando generale attiva il Ministero degli affari esteri, affinché, per il tramite dei propri canali diplomatici:

a) dia conoscenza al premiato, ovvero al consegnatario ai sensi dell'articolo 2, dell'intervenuto conferimento presidenziale;

b) assicuri, ove richiesto, anche la consegna all'avente titolo del brevetto e della decorazione conferita, da svolgersi possibilmente nei termini indicati all'articolo 10;

c) promuova, ove possibile, forme di pubblicità all'estero analoghe a quelle previste ai commi 2 e 3.

5. È istituito l'albo dei decorati al valore ed al merito della Guardia di finanza, la cui conservazione, aggiornamento e disciplina è demandata al Comando Generale. Caserme, edifici, naviglio e luoghi pubblici in genere possono essere intitolati a persone estinte decorate al valore della Guardia di finanza, previo assenso e secondo le modalità fissate dal Comando Generale.

Art. 12.

Descrizione delle medaglie al valore della Guardia di finanza

1. La medaglia al valore del Corpo della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro *A* annesso al presente decreto:

a) ha un diametro di 33 millimetri;

b) riporta, sul *recto*, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, con intorno, nella parte inferiore, la legenda «AL VALORE DELLA GUARDIA DI FINANZA» e, sul *verso*, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

c) è sostenuta da un nastro azzurro con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli. Quelli esterni larghi un millimetro e mezzo, mentre quelli interni sono larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti più esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto più interno;

d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;

e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;

f) è di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.

2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 13.

Descrizione delle croci al merito della Guardia di finanza

1. La croce al merito della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro *B* annesso al presente decreto:

a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

b) riporta, sul *recto*, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 mm, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana e, sul *verso*, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda «AL MERITO DELLA GUARDIA DI FINANZA», sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;

c) è sostenuta da un nastro azzurro, con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, due filetti gialli larghi un millimetro e mezzo e due filetti verdi larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti gialli più esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto verde più interno;

d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore ed al merito delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;

e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;

f) è di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.

2. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro e d'argento.

Art. 14.

Disposizioni relative alle uniformi del Corpo

1. Il Comando generale, fermo restando quanto previsto agli articoli 12 e 13, disciplina per il personale del Corpo l'uso sull'uniforme delle decorazioni metalliche al valore ed al merito della Guardia di finanza e dei relativi nastrini da portare sul petto in luogo delle stesse, in conformità ai modelli riportati nei quadri *A* e *B* annessi al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'uso di decorazioni metalliche e di nastrini di dimensioni ridotte per particolari uniformi.

Art. 15.

Uso delle decorazioni sull'abito civile

1. Le decorazioni al valore ed al merito della Guardia di finanza possono essere indossate dall'insignito anche sull'abito civile. È altresì possibile, secondo gli usi consuetudinari, fregiarsi alternativamente anche delle corrispondenti insegne metalliche e nastrini di formato ridotto, nonché di apposite spille applicabili al risvolto dell'abito civile.

2. Le dimensioni e la foggia ufficiale delle insegne di cui al comma 1, non ricomprese nei quadri *A* e *B* annessi al presente decreto, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Guardia di finanza.

3. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri relativi alle decorazioni metalliche di dimensioni normali, in conformità ai quadri *A* e *B* annessi al presente decreto, ed al rilascio del brevetto di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 375

Medaglie al Valore della Guardia di Finanza

Valori espressi in millimetri

Percentuali cromatiche:
- 100% Cyan e 43% Giallo
- 100% Giallo e 10% Magenta
- 100% Giallo e 100% Cyan

Croci al Merito della Guardia di Finanza

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71; si riporta il testo dell'art. 65, comma 3:

«3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1992, n. 56; si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a lire 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999, n. 44.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi e reparti individuati e quelle previdenti».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

— Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vedi nota al titolo.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo degli articoli 2 e 23:

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della

spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

Note all'art. 9:

— La legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante: «Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1935, n. 155.

— Il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, recante: «Norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1936, n. 121; si riporta il testo dell'art. 8:

«Art. 8. — In nessun caso possono beneficiare delle disposizioni precedenti i militari che si siano resi colpevoli del reato di tradimento, previsto dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, prima parte, del codice penale per l'esercito e dagli articoli 71, 72, 73, 74, 76, 77 e 78, prima parte, del codice penale militare marittimo, di spionaggio, di arruolamento illecito, preveduto dalla legge penale militare, di codardia, di rivolta o di diserzione, prevista dagli articoli 137 a 162 del codice penale per l'esercito e dagli articoli 160 a 187 del codice penale militare marittimo, esclusa la diserzione semplice all'interno».

03G0046

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Legge costituzionale per la modifica dell'art. 51 della Costituzione».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 20 febbraio 2002, e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 3 luglio 2002.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

03A02402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale del programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002», di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 44/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento CE della Commissione europea n. 2278/99, recante alcune modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 3528/86;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 2674/9 del 18 luglio 2002, relativa alla concessione di un contributo per il programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002»;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 218/226 del 28 ottobre 2002 che, a fronte di contributi comunitari di € 522.083,00, pari al 50% del costo totale delle azioni previste, quantifica in € 522.083,00 il fabbisogno finanziario nazionale necessario alla realizzazione del suddetto programma;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, richiamato nelle premesse, è disposto, per l'anno 2002, un finanziamento di € 522.083,00 a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del fondo medesimo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2002, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 342

03A02077

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2003. (Decreto n. 45/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, prevede, per le misure a gestione regionale, che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, mentre la restante quota rimanga a carico delle regioni e province autonome, e, per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, che il 100% faccia carico al predetto Fondo di rotazione;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle Regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 601053 del 20 aprile 2001 e n. 260238 del 12 luglio 2001 con le quali viene specificato, rispettivamente, che la quota nazionale pubblica relativa alle misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato è pari a 66,377 Meuro e che la quota relativa alle misure gestite a livello regionale è pari a 55,290 Meuro, ripartita per singola regione e provincia autonoma su iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato, pertanto, che la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione è pari a 105,080 Meuro, di cui 66,377 Meuro, per le misure gestite a livello centrale, finanziate al 100 per cento, e 38,703 Meuro, per le misure regionali, finanziate al 70 per cento, conformemente a quanto previsto dalla citata delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000;

Vista l'articolazione annuale della suddetta quota di cofinanziamento statale di cui alla tabella A del proprio decreto n. 103395 del 9 novembre 2001, dalla quale risulta, per l'anno 2003, un complessivo importo di € 15.010.565,00 a carico del Fondo di rotazione;

Considerato che con i decreti n. 103395 del 9 novembre 2001 e n. 120309 del 27 dicembre 2001 si è provveduto ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Docup Pesca per le regioni fuori obiettivo 1, rispettivamente per le annualità 2000, 2001 e 2002;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Docup Pesca per le regioni fuori obiettivo 1 per l'annualità 2003;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale del Docup Pesca, richiamato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'anno 2003 è pari a complessivi € 15.010.565,00.

2. La suddetta annualità sarà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso Docup ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, invia al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per la necessaria rilevazione, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 343

03A02078

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, decima e undicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.947 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 giugno 2002.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 007388 del 30 settembre 2002, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 giugno 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02277

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 ottobre 2002.

Contributo, per l'anno 2003, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2001 concernente contributo, per anno 2002, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 185/1990;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita per l'anno 2003, in € 258,23.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A02076

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Rettifica del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ataclor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinali indicata nella parte dispositiva del decreto;

Visto il decreto n. 800.5/S.44/97M.1014/D58 del 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002, relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ataclor» nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034687018; «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034687020 della ditta Laboratorio farmaceutico CT S.r.l.;

Considerato che nel suddetto decreto la denominazione della specialità medicinale è errata;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 800.5/S.44/97M.1014/D58 del 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002 la denominazione della specialità medicinale è modificata:

da ATACLOR a ALTACLOR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A02137

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ciociara confezioni - S.r.l.», in Ceccano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 maggio 2002 nei confronti della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile, e ritenuto di doverre disporre la liquidazione coatta amininistrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Ciociara confezioni - S.r.l.», con sede in Ceccano (Frosinone) (codice fiscale 01693480608) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la rag. Maria Manzo, nata a Napoli il 22 giugno 1960, domiciliata in Frosinone, via Marconi, n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02073

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ginestra soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Ginestra Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Ferrara (codice fiscale 01362720383) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Alberto Lodi, nato a Ferrara il 6 settembre 1962, ed ivi domiciliato in via S. Romano, 145, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02075

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Tempi Nuovi», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994 con il quale il rag. Roberto Rotolo è stato nominato commissario liquidatore della società Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata Tempi Nuovi, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Bortolotti, nato a Roma il 9 dicembre 1942, ivi domiciliato in Viale Angelico 163, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Roberto Rotolo, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02074

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 febbraio 2003.

Approvazione del modello del certificato per l'uso del motore di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 51, e successive modifiche;

Visto il modello di certificato per l'uso del motore di unità da diporto approvato con il decreto ministeriale datato 1° luglio 1983;

Considerata la necessità di aggiornare detto modello alle modifiche normative intervenute;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individuano le funzioni dei dirigenti;

Decreta:

Articolo unico

Il modello del certificato per l'uso del motore di unità da diporto approvato con il decreto ministeriale del 1° luglio 1983 è sostituito dal modello allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

Il direttore generale: CALIENDO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Interno

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER UNITA' DA DIPORTO

Duplicato di certificato d'uso rilasciato per:

____

su domanda di ______________________________

residente in ______________________________

via ______________________________

Mod

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Interno

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER UNITA' DA DIPORTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Certificato d'uso del motore per unità da diporto

(1)

VISTA la Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 15 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50;
VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 24 marzo 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.192 del 18.08.2000;

RILASCIA

il presente certificato per l'uso del motore sottospecificato

CERTIFICATO N.

Ditta costruttrice:

Modello:

Matricola: Cilindrata: cm³

Anno di costruzione: Consumo: l/h

Tipo: Alimentazione:

Potenza max di esercizio: KW a giri/min.

Dichiarazione di potenza [2]: N. in data

Omologazione [2]: N. in data

Massa kg

.... li ....

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 625/78

Il Capo dell'Ufficio

(1) Timbro dell'Ufficio che rilascia il certificato
(2) Utilizzare la voce che interessa

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Certificato d'uso del motore per unità da diporto

Estremi di importazione :

Bolla doganale[3] n. in data

Dogana di

CERTIFICATO N.

Ditta costruttrice:

Ditta importatrice:

Modello:

Matricola: Cilindrata: cm³

Anno di costruzione: Consumo: l/h

Tipo: Alimentazione:

Potenza max di esercizio: KW a giri/min.

Dichiarazione di potenza: N. in data

Omologazione: N. in data

Massa kg

.... li ....

Il Capo dell'Ufficio

(3) Ovvero annotazione esente 1/1/93

03A02276

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2003.

Decadenza della Assicuratrice Edile S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo R.C. aeromobili. (Provvedimento n. 2172).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni, n. 2;

Vista la comunicazione della società con la quale la Assicuratrice edile S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 13 dicembre 2002, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo R.C. aeromobili;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 11 R.C. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il presidente: GIANNINI

03A02278

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 febbraio 2003, n. 18.

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, riconoscimento imprese di trasformazione - adempimenti finalizzati all'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2003 - Settore tabacco.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip. Econ.co

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla Confcooperative federagroalimen.re T

All'ANCA Lega Coop

Alla O.I. Interbright

Alla O.I. Interorientali

All'Associazione interprofessionale tabacco

e, per conoscenza:

Al Comando carabinieri - Politiche agricole

Premessa.

Il presente documento definisce gli adempimenti connessi alle richieste di riconoscimento, ai quali le imprese di trasformazione dovranno attenersi per il raccolto 2003.

I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei regolamenti CE numeri 2075/92, 1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/00, 385/01, 486/02, 1005/02. In particolare si richiama l'art. 6 del regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che definisce:

«impresa di trasformazione», qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

«prima trasformazione del tabacco», la trasformazione del tabacco greggio in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

Il presente documento tiene conto, altresì, di quanto disposto dalla circolare MIPAF n. 167/G-1 del 2 marzo 1999 e dalle circolari AIMA n. 1145 del 26 luglio 2000 e n. 1147 del 28 luglio 2000.

Disposizioni generali.

Il certificato di riconoscimento è rilasciato alle:

1) imprese trasformatrici che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2002 e che hanno mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative;

2) imprese trasformatrici che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2002, ma che hanno variato le caratteristiche tecniche e amministrative;

3) nuove imprese trasformatrici, che presentano la domanda di riconoscimento per la prima volta, che sono in possesso dei seguenti requisiti, indispensabili all'ottenimento del riconoscimento stesso:

A) il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31 dicembre 2004, a titolo di:

proprietà;

affitto;

comodato;

altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità.

Lo stabilimento di prima trasformazione è considerato idoneo alla trasformazione del tabacco se, al momento della richiesta di riconoscimento o mantenimento dello stesso, è costituito da:

locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto e in colli, la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;

impianto industriale comprendente i macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:

a) nastro di alimentazione;

b) silos di miscelazione (le imprese di trasformazione che non sono in possesso del silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale tipo di lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato da questa Agenzia evidenzierà le imprese abilitate alla miscelazione dei tabacchi);

c) umidificatore - spulardatore;

d) nastri di cernita;

e) pressa e linea di confezionamento;

f) laboratorio di analisi con umidimetro;

g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04.

B) La gestione, in nome e per conto proprio, di uno stabilimento idoneo alla prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto.

La gestione comporta:

la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato;

la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.

C) la disponibilità esclusiva dell'impianto;

D) la disponibilità finanziaria che consenta il pagamento ai produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto;

E) l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

Modalità per ottenere il Certificato di riconoscimento per il raccolto 2003.

Al fine di ottenere il riconoscimento, tutte le imprese trasformatrici di cui alle predette disposizioni generali, dovranno far pervenire, all'AGEA Ufficio ortofrutta - Tabacco, via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2003 la seguente documentazione:

domanda, su carta legale, secondo il fac-simile allegato (modello 1), sottoscritta con firma autenticata del legale rappresentante;

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

attestati (vedi elenco allegato *A*) rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2003, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (modello 2). Per le imprese di trasformazione che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;

atto di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito; in caso di atto relativo al solo titolo di proprietà del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari, si precisa che per tale documentazione è sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprietà contenuta nel modulo di domanda (modello 1);

certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (modello 3);

referenze bancarie, al fine di dimostrare la reale capacità finanziaria dell'impresa di trasformazione;

copia autentica dell'ultimo bilancio approvato;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA.

Le imprese di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2002 e che hanno mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative, devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la permanenza delle condizioni amministrative e tecniche previste dalla presente nota e già verificate da questa amministrazione per il riconoscimento del raccolto 2002, redatta come da fac-simile allegato (modello 4).

Le imprese di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2002 e che non hanno mantenuto invariate, in tutto o in parte, le caratteristiche tecniche e amministrative, devono allegare alla domanda una dichiarazione che specifichi i requisiti modificati e la documentazione relativa ai requisiti modificati.

Per entrambe le predette tipologie di imprese di trasformazione è necessario, comunque, trasmettere copia degli attestati (vedi elenco allegato *A*), rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2003, se per il raccolto 2002 è stata allegata alla documentazione prescritta dalla circolare n. 7 prot. n. 709 del 15 febbraio 2002, solamente, la relativa auto certificazione;

Le nuove imprese, che presentano per la prima volta la domanda di riconoscimento per il raccolto 2003, devono allegare alla domanda stessa (modello 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati, in originale o copia autenticata.

Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto.

Per quei magazzini di trasformazione che non hanno capacità di stoccaggio sufficiente al quantitativo di tabacco che l'impresa intende trasformare è necessario che, contestualmente alla domanda di riconoscimento alla trasformazione, l'impresa di trasformazione denunci anche i magazzini di deposito secondo le procedure previste dalla nota A.I.M.A. n. 358 del 17 agosto 1999 e di seguito riportate:

planimetria del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli o sciolto;

titolo di possesso in originale o copia autenticata, debitamente registrata, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa di trasformazione;

attestati (vedi elenco allegato *A*), rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2003, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da facsimile allegato (modello 2). Per le imprese di trasformazione che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario fornire, altresì, la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni;

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA.

Verbale di idoneità.

Tutte le imprese trasformatrici dovranno richiedere alla società di controllo, incaricata all'uopo da questa Agenzia, (SGS Italia S.r.l., via Cesare Balbo, 3 - 06021 Perugia, tel. 075.33159 fax 075.30714) il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneità, con relativa planimetria dei locali, redatto dai tecnici SGS dovrà essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato.

La società di controllo, ricevuta la richiesta dalle imprese di trasformazione, anche a mezzo fax, provvederà a redigere, sia per le imprese trasformatrici già riconosciute per il raccolto 2002, che per quelle che ne richiedono il riconoscimento per la prima volta per il raccolto 2003, apposito verbale d'idoneità tecnica del magazzino di trasformazione e eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda.

Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2003.

L'AGEA rilascia il certificato di riconoscimento entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda alle imprese di trasformazione che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente nota.

Si precisa che le richieste, da parte di questa amministrazione, di documentazione integrativa a quella già presentata, o di ulteriori accertamenti tecnici alle imprese richiedenti, che in ogni caso non potrà protrarsi oltre la data limite del 12 maggio 2003, interrompono i sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione.

Il certificato di riconoscimento per il raccolto 2003 permetterà alle imprese di trasformazione di sottoscrivere contratti di coltivazione nell'ambito della O.C.M. Tabacco definita dal Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992.

Controlli amministrativi.

L'AGEA è tenuta a svolgere, in ottemperanza delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 43 e 48 del regolamento CE n. 2848/98 e delle disposizioni nazionali che prevedono, presso le imprese di trasformazione:

a) misure di controllo;

b) verifiche amministrative/contabili.

Le verifiche in questione, che si aggiungono ai prescritti controlli tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base della documentazione amministrativa/contabile, il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento delle imprese di trasformazione, ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento, nonché il rispetto del termine stabilito per il pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco ai produttori.

Gli esiti dei controlli saranno presi in considerazione al fine della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento alle imprese di trasformazione.

Sanzioni.

Il riconoscimento è revocato, con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'art. 53 del Regolamento n. 2848/98 e in particolare:

1) se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera viene superato di trenta giorni, il riconoscimento all'impresa di trasformazione è revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni;

2) se gli amministratori di un'impresa di trasformazione si rendono responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento, non possono amministrare altre imprese di trasformazione riconosciute, né presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione;

3) se, per la stessa campagna, due o più imprese di trasformazione, operanti nello stesso magazzino, con linee di lavorazione e locali distinti, non rendono certa la distinzione tra le partite di tabacco contrattate e acquistate dalle predette imprese;

4) se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, punto 3 del Regolamento CE n. 2075/92 del 30 giugno 1992.

Il certificato di riconoscimento non viene concesso se più imprese di trasformazione fanno richiesta per uno stesso magazzino o per la stessa linea di lavorazione. In questi casi le relative domande saranno ritenute nulle.

L'impresa di trasformazione alla quale è stato revocato il riconoscimento, potrà presentare una nuova domanda solo dopo che sia trascorso il periodo della revoca stessa.

Roma, 18 febbraio 2003

Il titolare: GULINELLI

MODELLO 1

OGGETTO: RICHIESTA UNICA, INDIPENDENTEMENTE DAGLI STABILIMENTI POSSEDUTI, DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE PER IL RACCOLTO 2003.

Il sottoscritto .... nato a .... (prov.) ....
il .... nella sua qualità di (1) ....
dell'impresa di trasformazione .... (2)
partita IVA .... sede legale in ....
c.a.p. .... via .... n. .... tel. ....
fax .... telex ....

Chiede

ai sensi degli articoli 1 e 7 del Regolamento CE n. 2848/98 il riconoscimento d'impresa di prima trasformazione abilitata alla sottoscrizione dei contratti di coltivazione per il raccolto 2003.

A tal fine il sottoscritto dichiara che l'impresa di trasformazione suddetta:

a) ha svolto attività di prima trasformazione del tabacco sciolto dal raccolto .... ;

b) inizierà la sua attività a decorrere dal raccolto .... ;

c) si trova in possesso dei requisiti previsti dai citati regolamenti e note e, in particolare che la medesima:

1) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

degli stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio secco allo stato sciolto situati (4):

....
....
....

d) ha dotato ciascun stabilimento elencato al punto *c)* dei macchinari previsti al punto *A)*;

e) gestisce in nome e per conto proprio lo/gli stabilimento/i descritto/i al precedente punto *c)*, avendo nominato il sig. .... , in qualità di amministratore e il sig. ...., in qualità di responsabile tecnico;

f) si trova in possesso e, in particolare, che la medesima:

1) è proprietaria - 2) è affittuaria - 3) altro (3) e (4)

dei seguenti magazzini di deposito siti in:

....
....
....

Dichiara, infine:

che svolgerà l'attività di prima trasformazione del tabacco greggio secco sciolto nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, consentendo l'accesso ai funzionari AGEA addetti al controllo.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto.

.... li ....

Firma del legale rappresentante (5)

---

1) Titolare o legale rappresentante.

2) Indicare denominazione dell'impresa e ragione sociale.

3) Cancellare per ciascuno stabilimento l'ipotesi che non ricorre. Per stabilimento di prima trasformazione si rimanda a quanto specificato al punto A della presente nota. Qualora il titolo dei locali sia diverso da quello relativo agli impianti a macchinari di prima trasformazione, specificare per ciascuno di essi l'ipotesi che ricorre.

4) Indicare tutti gli stabilimenti di trasformazione.

5) Autenticata.

MODELLO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto ....
nato a .... prov. .... il .... residente in
.... via .... n. ....

Dichiaro

in qualità di legale rappresentante dell'impresa di trasformazione
.... con sede in ....
di essere in possesso e/o in corso di rilascio di ciascun tipo di certificazione richiesto (urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro) relativamente al magazzino di trasformazione sito in:

....
....
....

e deposito sito in:

....
....
....

richiesti per il riconoscimento di impresa di trasformazione autorizzata a firmare contratti per il raccolto 2003.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto

.... lì ....

Il dichiarante

....

N.B. Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore

---

MODELLO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 1996, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 45

Il/La sottoscritt... ....
nat... a .... il .... residente a ....
via .... codice fiscale ....

in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

denominazione .... ;

codice fiscale .... ;

forma giuridica .... ;

sede .... ;

iscritta nel registro delle imprese di ....
in data .... n. .... sezione ....

costituita con atto del ...... capitale sociale o totale quota € ..... ;

durata della società - data termine .... ;

oggetto sociale ....

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione).

Dichiara inoltre che la stessa società/ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi cinque anni, sottoposta a procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data........................

Firma autenticata (1)

Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

MODELLO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto..
nato a .... prov. ....il ....
residente in ....via ....n. ....

Dichiaro

in qualità di legale rappresentante dell'impresa di trasformazione con sede in .... che ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98 e della nota AGEA prot. n. .... del ...., per il raccolto 2003 permangono le stesse condizioni amministrative e tecniche già verificate da questa Agenzia per il riconoscimento concesso per il raccolto 2002.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto.

.... lì ....

Il dichiarante

N.B. Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

TABELLA *A*

Attestato di agibilità delle strutture.

C.P.I (vigili del Fuoco).

Idoneità di messa a terra (A.S.L.).

Deposito carburante (U.T.F.).

Emissione fumi in atmosfera (A.R.P.A.).

03A02275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

alla memoria del sig. Paolo Foglia è conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi ripetutamente nelle impetuose acque di un fiume e dopo aver portato in salvo tre persone, ormai esausto, veniva risucchiato dalla corrente perdendo così la giovane vita.

Fulgido esempio di nobile, disinteressata abnegazione e generoso altruismo spinti sino all'estremo sacrificio». 15 agosto 2002 - Bereguardo (Pavia);

alla memoria del vice questore aggiunto dott. Paolo Aldo Scrofani è conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Dirigente di un commissariato di pubblica sicurezza, avuta notizia che un pregiudicato, barricatosi in casa con i rubinetti del gas aperti, si opponeva con veemenza all'esecuzione del provvedimento di sfratto, accorreva prontamente sul posto e, con ferma determinazione, elevata professionalità e consapevole sprezzo del pericolo, iniziava una serrata trattativa finalizzata alla resa del malvivente. Investito da un'improvvisa e violenta esplosione verificatasi all'interno dell'appartamento, rimaneva ferito mortalmente. Aderendo ad una sua precisa volontà, i familiari ne autorizzavano l'espianto degli organi.

Fulgido esempio di non comune altruismo, di eccezionale coraggio e di assoluta dedizione al proprio dovere spinti sino all'estremo sacrificio della vita». 28 giugno 2002 - Milano;

alla memoria del sig. Michele Trombello è conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con eroico slancio, si gettava verso un bambino e, spingendolo fuori dalla traiettoria di un pesante carico sganciatosi da un carrello, riusciva a salvarne la vita, perdendo la propria.

Fulgido esempio di nobiltà d'animo e coraggio spinti sino al sacrificio estremo». 21 aprile 2002 - Busto Arsizio (Varese).

03A01868

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tetravac».

Estratto provvedimento UPC/II/1308 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/-W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al periodic safety update report (1° febbraio 2000 - 13 novembre 2001).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto provvedimento UPC/II/1334 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni: A.I.C. n. 033330022/M - Spray nasale 1 flacone 10 g.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W015.

Tipo di modifica: modifica confezione.

Modifica apportata: variazione del numero di erogazioni da 40 a 60 relativamente alla confezione da 10 grammi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar»

Estratto provvedimento UPC/II/1335 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: UNICLAR.

Confezioni: A.I.C. n. 034006027/M - spray nasale 1 flacone 10 g.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W015.

Tipo di modifica: modifica confezione.

Modifica apportata: variazione del numero di erogazioni da 40 a 60 relativamente alla confezione da 10 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto provvedimento UPC/II/1336 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni: A.I.C. n. 034055020/M - spray nasale 1 flacone 10 g.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: variazione del numero di erogazioni da 40 a 60 relativamente alla confezione da 10 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Extraneal»

Estratto provvedimento UPC/II/1337 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033302011/M - 1 sacca 1,5 litri;

A.I.C. n. 033302023/M - 1 sacca 2 litri;

A.I.C. n. 033302035/M - 1 sacca 2,5 litri.

Titolare A.I.C.: BAXTER S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0178/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto come richiesto dal United Kingdom Pharmacovigilance Working Party.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethyol»

Estratto provvedimento UPC/II/1340 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: ETHYOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030725016/M - 3 flaconi 500 mg;

A.I.C. n. 030725028/M - liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0038/001/-W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto provvedimento UPC/II/1341 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027686068/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686070/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0001/005-006/W029.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica relativa alla conservazione alternativa dei prodotti durante l'uso sino a ventuno giorni a temperatura non superiore a 25° C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaryl»

Estratto provvedimento UPC/II/1342 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: AMARYL.

Confezioni: A.I.C. n. 032845012/M - 30 compresse 2 mg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0101/001-005/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 (posologia modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A01902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Typherix»

Estratto provvedimento UPC/II/1343 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034461018/M - soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461020/M - soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461032/M - soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461044/M - soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml).

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0289/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito dei dati di farmacovigilanza post-marketing, della somministrazione del prodotto finito ed aggiornamento delle linee guida.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01903

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo ai provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Nel comunicato relativo al decreto n. 31638 del 29 ottobre 2002, inerente la S.r.l. C.S.P. - Centro Stampa Poligrafici (già Case nuove), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, alla pag. 54, seconda colonna, dove è scritto: «... è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ...», leggasi: «... è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ...».

Nel comunicato relativo al decreto n. 31620 del 29 ottobre 2002, inerente la S.p.a. RCS editori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «... è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ...», leggasi: «... è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ...».

Nel comunicato relativo al decreto n. 31619 del 29 ottobre 2002, inerente la S.p.a. RCS periodici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «... è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ...», leggasi: «... è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ...».

Nel comunicato relativo al decreto n. 31637 del 29 ottobre 2002, inerente la S.p.a. Poligrafici editoriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, alla pag. 54, seconda colonna, dove è scritto: «... è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ...», leggasi: «... è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ...».

03A02197-03A02198-03A02199-03A02200

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31953 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Italsiporex, con sede in Patrica (Frosinone), unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 aprile 2002 al 22 aprile 2003.

Con decreto n. 31954 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia), unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 19 novembre 2002 al 18 maggio 2003.

Con decreto n. 31955 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cointer, con sede in Rivoli Cascine Vica (Torino), unità di Caserta, per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 31956 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Ligmar Gomma di Marchetti Luigi & C., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Castignano e Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 31957 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pilkington Siv ora Pilkington Italia con sede in San Salvo (Chieti), unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 13 maggio 2002 al 12 aprile 2003.

Con decreto n. 31958 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. IPM Group con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 31959 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ben Vautier con sede in Napoli unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 31961 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Daunia imballaggi di Palmitessa Francesco & C., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 24 aprile 2002 al 23 aprile 2003.

Con decreto n. 31962 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.E.I.T., con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Bastia Umbra e Legnano di Vicopisano, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31963 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Padovani, con sede in Cusago (Milano) unità di Caresanblot (Vercelli) Cusago (Milano), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31964 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sirti, con sede in Cassina de Pecchi (Milano), unità di Asti, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Livorno, Novara, Perugia, Pordenone, Treviso e Varese, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31965 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. E.T.S. con sede in Firenze, unità di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31966 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31967 del 27 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CET Costruzioni elettriche telefoniche, con sede in San Gimignano (Siena), unità di Ancona, Arezzo, Grosseto e Siena, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31968 del 28 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Strapparava, con sede in Villa Carcina (Brescia), unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 10 agosto 2002 al 9 agosto 2003.

Provvedimento concernente l'annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31960 del 27 gennaio 2003, è annullato il decreto ministeriale 15 luglio 2002, n. 31293, limitatamente al periodo dal 25 settembre 2002 al 19 aprile 2003 e è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sima Industrie, con sede in Bologna, unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 25 settembre 2002 al 29 aprile 2003.

03A01867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta integrativa di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto alcune integrazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del «Pecorino Sardo» D.O.P. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 27 ottobre 2000, n. 252, da parte del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino sardo DOP, con sede in Cagliari, p.zza S. Bartolomeo n. 8, riguardanti la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento all'introduzione dei trattamenti in crosta e le modalità di identificazione del formaggio.

Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione autonoma della Sardegna.

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Pecorino Sardo» assicura, che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, e che esiste una reale esigenza, da parte degli operatori del settore, di pervenire ad una rapida soluzione delle quetioni legate alla possibilità dell'uso dei trattamenti sulla crosta nella produzione del formaggio DOP «Pecorino Sardo», si ritiene di procedere alla pubblicazione delle sole variazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Sardo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 27 ottobre 2000, n. 252.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA INTEGRATIVA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «PECORINO SARDO» D.O.P.

Nello standard produttivo descritto le integrazioni alla modifica riguardano:

i capoversi inerenti la maturazione del «Pecorino Sardo» della tipologia dolce e della tipologia maturo sono eliminati;

il testo del penultimo capoverso è così di seguito formulato:

«Per entrambe le tipologie di "Pecorino Sardo", "dolce" e "maturo", è consentito effettuare trattamenti antimuffa sulla crosta e/o eventuale oliatura. È consentito l'uso di un protettivo plastico incolore per alimenti. Possono essere utilizzati anche coloranti naturali a condizione che venga rispettato il colore della crosta indicato nel disciplinare di produzione. Il "Pecorino Sardo" maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimenti naturali.

Per le due tipologie, terminata la maturazione, è consentita la conservazione del prodotto purché a temperature più basse rispetto a quelle di maturazione. Sono escluse pratiche di surgelazione o congelamento. È consentito l'uso del sottovuoto e di un imballaggio plastico per alimenti»;

è inserito il seguente capoverso inerente l'identificazione delle forme:

«Tutte le forme di formaggio D.O.P. "Pecorino Sardo" sono identificate attraverso la corona circolare esterna dell'etichetta che deve avere una larghezza compresa fra una dimensione minima di cm 2 ed una dimensione massima di cm 3. All'interno della corona deve trovare posto un numero di loghi costitutivi della denominazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, compreso tra 12 e 24 disposti secondo una simmetria raggiata con la punta della fetta rivolta verso l'esterno. La lunghezza del marchio deve essere pari all'85% della larghezza della corona prescelta. Sulla corona non deve apparire nessun altro tipo di segno o scritta ad eccezione del marchio e del logotipo.

Il marchio consiste nelle parole "Pecorino Sardo", scritte in caratteri maiuscoli di colore verde pantone 376, disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arquata, di colore blu pantone 289, rappresentante uno spicchio di formaggio; la parola "DOP", che segue la parola "Sardo" posta sotto il cono, è scritta in maiuscolo di colore verde pantone 376 più piccola e sottile della parola precedente.

L'identificazione delle forme di "Pecorino Sardo" è completata dalla presenza, sulla corona esterna, di un contrassegno adesivo, rilasciato dal consorzio di tutela incaricato e dato a tutti gli aventi diritto nel quale, oltre al marchio, è riportata la dicitura Dolce o Maturo, a secondo la tipologia di prodotto, e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione, riportati anche all'interno dell'etichetta, ed il codice alfanumerico che identifica univocamente la forma.

I colori della corona sono quelli previsti per il marchio a cui si aggiunge il colore dello sfondo beige pantone 1205.

Logo della denominazione

».

03A01870

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Caseus Romae»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Caseus Romae» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal «Comitato promotore delle denominazione di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e delle indicazione geografica tipica per «Abbacchio Romano» con sede in via Raffaele Piria n. 6 - Roma, e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CASEUS ROMAE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Caseus Romae», accompagnata da una delle seguenti dizioni «Fresco», «Semi-stagionato» e «Stagionato», è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario; rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il «Caseus Romae» presenta le seguenti caratteristiche:

Forma: cilindrica;

Pezzatura: da 1 a 30 kg, con ideotipo da 1 a 4 kg;

Altezza:

per pezzature da 1-4 kg: da 8 cm a 12 cm;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 10 cm a 20 cm;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 18 cm a 25 cm;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 23 cm a 30 cm;

Pasta: semi-dura, di colore paglierino, compatta o leggermente occhiata;

Sapore: delicato;

Crosta: presente, di color paglierino, non edibile;

Stagionatura:

per pezzature da 1-4 kg: minimo 1 mese;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: minimo 2 mesi;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: minimo 3 mesi;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: minimo 6 mesi.

La dizione «Fresco» è riservata al formaggio stagionato da 1 a 3 mesi.

La dizione «Semi-stagionato» è riservata al formaggio stagionato oltre i 3 mesi fino ai 6 mesi.

La dizione «Stagionato» è riservata al formaggio stagionato oltre 6 mesi.

Acidità: da 5 a 5,9 pH.

Contenuto lipidico: minimo 36% sulla sostanza secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La zona di provenienza del latte di pecora e le operazioni di lavorazione - trasformazione dello stesso, in formaggio «Caseus Romae», devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine del prodotto

La denominazione Caseus Romae tende ad enfatizzare, con l'uso del latino, sia l'antichità di tale tradizione produttiva, che il ruolo preponderante esercitato dalla Campagna Romana nel consolidare storicamente una produzione che risulta in ogni caso diffusa in tutto il territorio regionale fin da epoca remota.

Dall'indagine etimologica in epoca storica sono risultate in uso, nel tempo, numerose denominazioni per contraddistinguere un prodotto o una famiglia di prodotti.

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

Teodoro Pisciano, grammatico dei secoli IV e V, cita per primo il termine Caseus Pecorinus;

i fregi della tomba etrusca «Golini» presentano, tra gli strumenti da cucina, una grattugia utilizzata per caci asciutti e stagionati;

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati;

nelle ricette di Catone, il formaggio di pecora riveste un ruolo fondamentale; vengono suggerite, anche, le accortezze per evitare che il formaggio fresco inacidisca;

Virgilio ricorda che il cacio era presente nel rancio delle legioni romane: 27 grammi al giorno;

Columella nel «De re rustica», libro settimo, 7.2-8.3, descrive dettagliatamente la «fabbricazione del cacio»;

Tomarelli, anno 1926, nel capitolo «Principali formaggi che si producono con il latte di pecora» descrive la caciotta romana;

Tomassetti nel suo libro «La campagna romana» del 1910, tomo I, riporta «Le pecore che occupano le nostre pianure sono circa 500.000, e producono, ... oltre i latticini squisiti, tra i quali il cacio pecorino ...».

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido; da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora, che in parte veniva venduto tal quale ed in parte trasformato nel prodotto caciotta, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960, 1965 e 1967;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di cascio nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo al chilo di 1.90 lire per un totale di 3.018,50 kg) al 1925 (per un totale di 2.751,5 kg).

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della regione Lazio:

Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina con sagra della pecora e dei suoi prodotti».

Da circa il 1970 si svolge nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa della ricotta e del formaggio di pecora.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

1. Materia prima.

La materia prima del formaggio a pasta semicotta e semidura «Caseus Romae» è costituita da latte intero di pecora proveniente dalle razze: sarda e suoi incroci, comisana e suoi incroci, sopravvissana e suoi incroci, massese e suoi incroci.

Il latte viene munto a mano o meccanicamente due volte al giorno: la mattina e la sera. È ammesso che il latte munto venga stoccato per non oltre 4 mungiture.

Il latte, previa filtrazione o depurazione centrifuga, viene refrigerato a circa 4° C e lavorato non oltre le 24 ore dall'ultima mungitura.

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia», anno 1962, descrive, riferendosi al 1950, le tecniche di lavorazione della caciotta tipo romano.

2. Riferimenti culturali:

festa della civiltà romana in onore della divinità Pale, che nel pantheon romano figurava come protettrice di greggi e pastori. Da questa dea, prese il nome il colle Palatino, dove abitavano, in origine, i pastori.

festa della divinità minore Rumina, dea dei poppanti, che veniva venerata in un tempio vicino al ficus ruminalis posto ai piedi del Palatino.

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro, in riconoscenza dell'ospitalità offerta dal guardiano della tenuta, durante le tappe di sosta, gli offre caciotte di pecora.

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pastori, greggi e formaggi di pecora, caciotte.

Nel trattato di Bartolomeo Scappi del 1570, i menù per la Corte Pontificia comprendevano «casci, ... caciocavalli, provature ...».

3. Riferimenti statistici:

Demarco, nel libro, «Statistica del Regno di Napoli» del 1811, mette in risalto il prezzo più basso e più alto in grani del prodotto cacio romano.

La presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1949, di Viterbo dal 1949-1964, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977.

Dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1979 al 1998.

Il prof. R Marracino nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia», anno 1962, riporta che nel 1950 erano prodotte 100.000 q.li di caciotte.

Dopo 15-20 minuti dall'aggiunta di caglio nel latte, si forma un coagulo omogeneo a consistenza uniforme, ossia la cagliata. Si procede alla rottura della cagliata con attrezzature quali rompicagliata o spini, fino a raggiungere le dimensioni di un chicco di riso o nocciola, favorendo, così, lo spurgo. La cagliata viene riscaldata fino alla temperatura di 40-48°C. Viene estratta dal siero in modo manuale con l'uso di teli e posta in apposite fascere o stampi di plastica aventi dimensioni compatibili con le altezze e le pezzature definite all'art. 2, ed in particolare:

per pezzature da 1-4 kg: da 14 a 20 cm di diametro;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 18 a 22 cm di diametro;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 20 a 30 cm di diametro; fascere regolabili con laccio;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 28 a 38 cm di diametro, fascere regolabili con laccio.

La cagliata, una volta posta nelle fascere, vi rimane per un periodo di circa 24 ore e viene sottoposta a compressione manuale o meccanica, in modo da permettere ulteriormente la fuoriuscita di siero.

La formatura deve essere eseguita con 4-5 rivoltamenti in camera calda, in condizioni di temperatura non inferiori a 20°C.

Entro le 24 ore il formaggio viene sottoposto alla salatura, che può essere praticata:

a secco (a mano), per aspersione o per soffregamento del sale sulle superficie delle forme di pezzatura compresa tra 1-30 kg; in tale caso le forme vengono lasciate a contatto con il sale a secco per un periodo di circa 3 mesi;

in salamoia per pezzature inferiori ai 15 kg, in vasche contenenti una soluzione salina di NaCl minimo del 17%; in tal caso le forme vengono immerse per un periodo minimo di 8 ore per kg di prodotto/forma.

La stagionatura avviene in locali idonei, con umidità relativa variabile dall'80% al 95% e temperatura fra 12-18°C, per un periodo variabile tra 1 e oltre 6 mesi, proporzionalmente alla pezzatura.

La marchiatura viene effettuata sulla crosta, per il Caseus Romae «Semi-Stagionato» e «Stagionato» e a mezzo di etichetta per quello «Fresco».

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Le pecore da latte usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai caratteristici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali finalizzate ad incrementare la produzione.

4. Metodo di produzione.

Il latte può essere lavorato sia crudo che dopo essere sottoposto al trattamento della pastorizzazione a 63-72°C per 15-90 secondi e versato nella caldaia di lavorazione. A questo punto si determina il grado di acidità del latte e si provvede all'aggiunta dei fermenti lattici naturali quali: streptococchi e lattobacilli autoctoni.

Il latte viene riscaldato fino alla temperatura di lavorazione di 35-38°C, mantenendolo in agitazione per accelerare ed uniformare la distribuzione del calore. Raggiunta la temperatura desiderata si versa il caglio liquido naturale ottenuto dall'abomaso di agnelli di provenienza nell'area di cui all'art. 3, in quantità variabile da 30 a 50 g per hl di latte.

Il caglio naturale di origine animale è costituito da un complesso di enzimi, naturalmente presenti nell'abomaso, quali la chimosina, la pepsina e la gastrina. Tale prodotto enzimatico viene estratto dall'abomaso di abbacchio romano sacrificato, privato dei tessuti grassi aderenti alle pareti. Gli abomasi «pellette», così ottenuti, sono pronti per essere destinati all'essiccazione o al processo di congelamento.

Per ottenere il caglio liquido, le «pellette», precedentemente essiccate a temperature di 25°-30°C o congelate alla temperatura di -25°C, vengono tagliuzzate e poste a macerare in soluzione d'acqua e sale 10-20% (NaCl) alla temperatura di 12-15°C. In queste condizioni gli enzimi passano per diffusione in salamoia. Il caglio liquido ottenuto può essere sottoposto alla filtrazione per eliminare le impurezze presenti in sospensione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

6.1. fattori naturali;

6.1.1. l'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali, prati-pascolo ed erbai, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole soprattutto per l'omogeneità dei suoi caratteri;

6.2. fattori umani;

6.2.1. è possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto: la rottura della cagliata e la sospensione della fase di riscaldamento differenziato per stagione. Tutto questo è dettato dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P.

A questa va aggiunta la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nel solo territorio di cui all'art. 3. È consentito la vendita, di formaggio porzionato, posto in sacchetti di pellicola termoplastica saldati sotto vuoto. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Caseus Romae» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente uno spicchio di formaggio stilizzato di colore rosso che fuoriesce dal perimetro nella parte superiore. Sullo spicchio è riportata la scritta a caratteri maiuscoli di colore rosso: CASEUS ROMAE. Il perimetro è interrotto in basso dalla scritta D.O.P., a caratteri maiuscoli in rosso. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati in allegato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dal cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Caseus Romae» è intraducibile.

Art. 9.

LOGO

[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

03A01894

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio preventivo per l'anno 2003

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

(Art. 14 legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive disposizioni modificative ed integrative, articoli 2 e 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione, approvato dal Consiglio con delibera dell'11 febbraio 2000)

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
A	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**		
A1	Contributo di vigilanza	35.975.624,00	34.492.377,00
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	35.975.624,00	34.492.377,00
B	**ENTRATE DIVERSE**		
B1	Entrate non contributive	1.136.200,00	850.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	206.600,00	206.600,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale ...	1.342.800,00	1.056.600,00

SPESE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
C	**SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI**		
C1	**SERVIZI VIGILANZA**		
C1.1	***Assicurazione danni***		
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	5.649.433,00
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	331.598,00
C1.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	419.784,00
C1.1.4	Spese di formazione professionale	0,00	36.342,00
	Totale ...	0,00	6.437.157,00
C1.2	***Assicurazione persone***		
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	2.616.114,00
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	145.382,00
C1.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	254.231,00
C1.2.4	Spese di formazione professionale	0,00	17.891,00
	Totale ...	0,00	3.033.618,00
C1.3	***Patrimoniale***		
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	2.773.257,00
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	143.734,00
C1.3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	194.651,00
C1.3.4	Spese di formazione professionale	0,00	17.891,00
	Totale ...	0,00	3.129.533,00
C1.4	***Tutela del consumatore***		
C1.4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	3.528.618,00
C1.4.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	199.818,00
C1.4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	81.769,00
C1.4.4	Spese di formazione professionale	0,00	22.923,00
	Totale ...	0,00	3.833.128,00
	Totale SERVIZI VIGILANZA	17.189.700,00	16.433.436,00

ENTRATE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)

SPESE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
C2	*SERVIZIO ALBI*		
C2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.878.700,00	2.862.978,00
C2.2	Compensi per lavoro straordinario	185.900,00	165.759,00
C2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	171.400,00	88.325,00
C2.4	Spese di formazione professionale	13.900,00	21.805,00
C2.5	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	124.000,00	82.000,00
C2.6	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo	87.800,00	60.000,00
	Totale ...	3.461.700,00	3.280.867,00
C3	*SERVIZIO STUDI*		
C3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	1.341.300,00	1.404.046,00
C3.2	Compensi per lavoro straordinario	80.300,00	70.664,00
C3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	216.900,00	200.000,00
C3.4	Spese di formazione professionale	5.400,00	8.946,00
C3.5	Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi	62.000,00	62.000,00
	Totale ...	1.705.900,00	1.745.656,00
C4	*SERVIZIO LEGALE*		
C4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.118.000,00	2.414.710,00
C4.2	Compensi per lavoro straordinario	148.300,00	131.209,00
C4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	121.300,00	73.275,00
C4.4	Spese di formazione professionale	9.800,00	16.214,00
	Totale ...	2.397.400,00	2.635.408,00
C6	*SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE*		
C6.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	3.984.800,00	5.086.172,00
C6.2	Compensi per lavoro straordinario	295.300,00	303.194,00
C6.3	Spese di formazione professionale	14.300,00	22.364,00
	Totale ...	4.294.400,00	5.411.730,00

ENTRATE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)

SPESE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
C7	***SERVIZIO STATISTICO***		
C7.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**506.800,00**	**474.907,00**
C7.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**22.400,00**	**16.057,00**
C7.3	**Spese di formazione professionale**	**1.700,00**	**2.236,00**
C7.4	**Indennità e rimborsi spese per missioni**	**20.900,00**	**22.965,00**
	Totale ...	**551.800,00**	**516.165,00**
C8	***BANCA DATI SINISTRI***		
C8.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**868.400,00**	**298.743,00**
C8.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**46.300,00**	**20.327,00**
C8.3	**Spese di formazione professionale**	**1.300,00**	**2.236,00**
C8.4	**Oneri di funzionamento**	**671.400,00**	**240.000,00**
C8.5	**Investimenti**	**568.200,00**	**0,00**
	Totale ...	**2.155.600,00**	**561.306,00**
	Totale spese dirette	**31.756.500,00**	**30.584.568,00**
D	**SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI**		
	– Funzionamento		
D1	**Organi d'Istituto**	**421.000,00**	**420.800,00**
D2	**Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale**	**1.199.000,00**	**1.062.432,00**
D3	**Oneri di funzionamento *****	**9.334.200,00**	**8.459.200,00**
	Totale...	**10.954.200,00**	**9.942.432,00**

*** Di cui :		
Spese per servizi e utenze	2.982.500,00	2.948.000,00
Canoni di locazione	3.150.400,00	3.250.000,00
Fondi costituiti in base a disposiz.normative e reg.	1.982.600,00	1.265.200,00
Oneri tributari, finanziari e vari	270.000,00	163.000,00
Beni di consumo	242.700,00	245.000,00
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	284.000,00	265.000,00
Manutenzioni	147.200,00	73.000,00
Pubblicazioni	129.200,00	40.000,00
Pubblicità	72.300,00	70.000,00
Spese di rappresentanza	15.500,00	15.000,00
Varie	57.800,00	125.000,00
	9.334.200,00	8.459.200,00

ENTRATE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
	TOTALE ENTRATE	37.318.424,00	35.548.977,00
	Utilizzzo avanzo di amministrazione presunto	6.631.976,00	5.963.023,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.950.400,00	41.512.000,00

SPESE

		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)
	– Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	1.058.900,00	795.000,00
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	180.800,00	190.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	Totale...	1.239.700,00	985.000,00
	Totale spese indirette	12.193.900,00	10.927.432,00
	TOTALE USCITE	43.950.400,00	41.512.000,00
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.950.400,00	41.512.000,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	10.320.422,00	10.320.422,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.631.976,00	5.963.023,00	-668.953,00	-10,09
I			ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza	35.975.624,00	34.492.377,00	-1.483.247,00	-4,12
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	35.975.624,00	34.492.377,00	-1.483.247,00	-4,12
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	1.136.200,00	850.000,00	-286.200,00	-25,19
			Totale ...	1.136.200,00	850.000,00	-286.200,00	-25,19
			Totale titolo I	*37.111.824,00*	*35.342.377,00*	*-1.769.447,00*	*-4,77*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	206.600,00	206.600,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	206.600,00	206.600,00	0,00	0.00
			Totale titolo II	*206.600,00*	*206.600,00*	*0,00*	*0,00*

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**SPESE CORRENTI**				
	1^		**ORGANI DELL'ISTITUTO**				
		10101	**Indennità di Presidenza**	152.400,00	152.400,00	0,00	0,00
		10102	**Indennità componenti Consiglio Istituto**	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00
		10103	**Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto**	36.200,00	36.000,00	-200,00	-0,55
			Totale ...	421.000,00	420.800,00	-200,00	-0,05
	2^		**ONERI DI FUNZIONAMENTO**				
		10201	**Stipendi**	18.721.600,00	18.700.000,00	-21.600,00	-0,12
		10202	**Oneri previdenziali e assistenziali**	5.293.700,00	5.178.000,00	-115.700,00	-2,19
		10203	**Compensi per lavoro straordinario**	1.807.600,00	1.572.000,00	-235.600,00	-13,03
		10204	**Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno**	1.032.900,00	1.135.000,00	102.100,00	9,88
		10205	**Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero**	216.900,00	200.000,00	-16.900,00	-7,79
		10206	**Altri oneri del personale**	2.588.500,00	2.543.000,00	-45.500,00	-1,76
		10207	**Spese di formazione professionale**	108.500,00	300.000,00	191.500,00	176,50
		10208	**Spese per funzionamento di commissioni e comitati**	315.000,00	222.000,00	-93.000,00	-29,52
		10209	**Prestazioni professionali**	93.000,00	125.000,00	32.000,00	34,41
		10210	**Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni**	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		10211	**Canoni di locazione e oneri accessori**	3.150.400,00	3.250.000,00	99.600,00	3,16
		10212	**Acquisto di beni di consumo**	242.700,00	245.000,00	2.300,00	0,95
		10213	**Spese per servizi e utenze**	3.653.900,00	3.188.000,00	-465.900,00	-12,75
		10214	**Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili**	147.200,00	73.000,00	-74.200,00	-50,41
		10215	**Spese di rappresentanza**	15.500,00	15.000,00	-500,00	-3,23
		10216	**Spese di pubblicità**	72.300,00	70.000,00	-2.300,00	-3,18
		10217	**Spese per pubblicazioni**	216.900,00	100.000,00	-116.900,00	-53,90
			Totale ...	37.738.600,00	36.978.000,00	-760.600,00	-2,02
	3^		**ONERI VARI E STRAORDINARI**				
		10301	**Oneri tributari e finanziari**	1.848.800,00	1.851.000,00	2.200,00	0,12
		10302	**Altri oneri**	151.500,00	12.000,00	-139.500,00	-92,08
			Totale ...	2.000.300,00	1.863.000,00	-137.300,00	-6,86

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	1.204.800,00	588.440,00	-616.360,00	-51,16
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	777.800,00	676.760,00	-101.040,00	-12,99
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.982.600,00	1.265.200,00	-717.400,00	-36,18
			Totale titolo I	*42.142.500,00*	*40.527.000,00*	*-1.615.500,00*	*-3,83*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	154.900,00	0,00	-154.900,00	-100,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	51.600,00	15.000,00	-36.600,00	-70,93
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.291.500,00	690.000,00	-601.500,00	-46,57
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	129.100,00	90.000,00	-39.100,00	-30,29
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.627.100,00	795.000,00	-832.100,00	-51,14
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20601	Concessione crediti diversi	180.800,00	190.000,00	9.200,00	5,09
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	180.800,00	190.000,00	9.200,00	5,09
			Totale titolo II	*1.807.900,00*	*985.000,00*	*-822.900,00*	*-45,52*
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	7^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	37.318.424,00	*35.548.977,00*	*-1.769.447,00*	*-4,74*
IV			**PARTITE DI GIRO**				
	6^		**ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**				
		40601	Partite di giro	16.808.600,00	16.618.000,00	-190.600,00	-1,13
			Totale ...	16.808.600,00	16.618.000,00	-190.600,00	-1,13
			Totale titolo IV	16.808.600,00	16.618.000,00	-190.600,00	-1,13
			TOTALE ENTRATE	54.127.024,00	52.166.977,00	-1.960.047,00	-3,62
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.631.976,00	5.963.023,00	-668.953,00	-10,09
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	60.759.000,00	58.130.000,00	-2.629.000,00	-4,33

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	**43.950.400,00**	**41.512.000,00**	**-2.438.400,00**	**-5,55**
IV			**PARTITE DI GIRO**				
	8^		**USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**				
		40801	**Partite di giro**	**16.808.600,00**	**16.618.000,00**	**-190.600,00**	**-1,13**
			Totale ...	**16.808.600,00**	**16.618.000,00**	**-190.600,00**	**-1,13**
			Totale titolo IV	**16.808.600,00**	**16.618.000,00**	**-190.600,00**	**-1,13**
			TOTALE USCITE	**60.759.000,00**	**58.130.000,00**	**-2.629.000,00**	**-4,33**
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE A PAREGGIO	**60.759.000,00**	**58.130.000,00**	**-2.629.000,00**	**-4,33**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			**ENTRATE CORRENTI**	**37.111.824,00**	**35.342.377,00**	**-1.769.447,00**	**-4,77**
II			**ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI**	**206.600,00**	**206.600,00**	**0,00**	**0,00**
III			**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV			**PARTITE DI GIRO**	**16.808.600,00**	**16.618.000,00**	**-190.600,00**	**-1,13**
			TOTALE ENTRATE	**54.127.024,00**	**52.166.977,00**	**-1.960.047,00**	**-3,62**
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**6.631.976,00**	**5.963.023,00**	**-668.953,00**	**-10,09**
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE A PAREGGIO	**60.759.000,00**	**58.130.000,00**	**-2.629.000,00**	**-4,33**

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002 (euro)	Previsione competenza 2003 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			SPESE CORRENTI	42.142.500,00	40.527.000,00	-1.615.500,00	-3,83
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	1.807.900,00	985.000,00	-822.900,00	-45,52
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	16.808.600,00	16.618.000,00	-190.600,00	-1,13
			TOTALE SPESE	60.759.000,00	58.130.000,00	-2.629.000,00	-4,33
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	60.759.000,00	58.130.000,00	-2.629.000,00	-4,33

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ATTIVITÀ			IMPORTI (euro)
FONDO CASSA AL 1°/1/2003			**19.091.793,00**
CREDITI			
– Al 31/12/2001	**+**	**0,00**	
– Eliminati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	**-**	**0,00**	
– Presunti al 31/12/2002 relativi all'anno 2002	**+**	**0,00**	
TOTALE			**0,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/2001	**+**	**727.355,00**	
– Eliminati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	**-**	**727.355,00**	
– Presunti al 31/12/2002 relativi all'anno 2002	**+**	**0,00**	
TOTALE			**0,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			***19.091.793,00***

PASSIVITÀ			IMPORTI (euro)
DEBITI			
– Al 31/12/2001	+	0,00	
– Eliminati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	-	0,00	
– Presunti al 31/12/2002 relativi all'anno 2002	+	0,00	
TOTALE			0,00
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/2001	+	5.667.056,00	
– Eliminati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2002 relativi all'anno 2001	-	5.667.056,00	
– Presunti al 31/12/2002 relativi all'anno 2002	+	2.808.348,00	
TOTALE			2.808.348,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			5.963.023,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)			10.320.422,00
TOTALE A PAREGGIO			*19.091.793,00*

03A01975

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 27 del 23 gennaio 2003, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

N° marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Punzioni non consegnati
184NA	PAM S.r.l.	Napoli	5	—
398NA	Idea gioiello S.n.c. di Rocco Raffaele	Napoli	—	13
450NA	Esistenza di Sguro Gennaro	Napoli	—	3
606NA	Giannotti Salvatore	Napoli	—	2
760NA	Fratelli Petacca S.n.c. di Patacca Anna, Bruno ed Antonio	Napoli	—	2
893NA	Sferrazzo Giuseppe	Napoli	—	2
971NA	Geo di Esposito Marco	Pozzuoli (Napoli)	—	1
981NA	Società Golden Art S.r.l.	Torre del Greco (Napoli)	—	2
992NA	BA.CA Gioielli di Balzano Ciro e Carboncello Giovanni S.n.c.	Torre del Greco (Napoli)	—	—

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

03A01869

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 168 del 29 novembre 2002, ha nominato la dirigente, dott.ssa Natina Crea, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Reggio Calabria.

03A01866

COMUNE DI AGNOSINE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Agnosine (provincia di Brescia) ha adottato il 21 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura unica pari a 6,5 per mille, di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura pari di € 129,11 (controvalore in euro di L. 250.000);

(Omissis).

03A01576

COMUNE DI ALBOSAGGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Albosaggia (provincia di Sondrio) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, già in vigore dall'anno 1994.

(Omissis).

03A01577

COMUNE DI ALDENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aldeno (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:

a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;

b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa residenti nel comune);

2. di mantenere, per l'anno d'imposta 2003, pari ad € 104,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

(Omissis).

03A01578

COMUNE DI CASALGRANDE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Casalgrande (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

a) un'aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b)* seguente;

b) un'aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2003:

a) di fissare in € 132,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) di fissare in € 168,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti *(Omissis).*

(Omissis).

02A01579

COMUNE DI CASTELVERDE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelverde (provincia di Cremona) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 nella misura indifferenziata del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in ambito comunale;

2. di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:

a) di applicare in € 103,29 fino alla decorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla

quota per la quale la detrazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all'art. 9 del vigente regolamento applicativo dell'imposta comunale sugli immobili;

b) di stabilire in € 154,94 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di età non inferiore a 65 anni con un reddito non superiore al minimo vitale, da intendersi come non superiore all'importo annuo pari ad € 6.197,48 e per i cittadini della medesima fascia d'età in qualità di proprietari dell'immobile occupato e solo dell'immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a € 413,17;

(Omissis).

03A01580

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castiglione Torinese (provincia di Torino) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

E Abitazione principale .... 5,00‰
F. Terreni agricoli .... 5,50‰
G. Aree fabbricabili .... 6,50‰
H. Altri immobili .... 6,50‰

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29, pari a L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione;

3. la detrazione per l'abitazione principale è elevata a €. 180,76 (cenoottanta/76), pari a L. 350.000, per i seguenti soggetti:

non possedenti sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50%) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento;

(Omissis).

03A01581

COMUNE DI COGGIOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Coggiola (provincia di Biella) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰
—	—	—
1	2	3
1	Per tutti gli immobili	6,4

2. di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta (Euro ragione annua)
—	—	—	—
1	2	3	4
1	Abitazione principale e relative pertinenze	-	103,29

(Omissis).

03A01582

COMUNE DI CRESPELLANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Crespellano (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi suddetti, le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998: 3 per mille;

aliquota per alloggi non locati (non occupati): 7 per mille.

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per i motivi suddetti, le detrazioni I.C.I. da applicare per l'anno 2003 come segue: detrazione per abitazione principale euro 103,29;

3. di determinare, in euro 206,58, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

A) proprietari della sola abitazione adibita ad abitazione principale titolari del solo reddito di pensione purché in possesso dei seguenti requisiti:

A1) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

A2) avere compiuto i 65 anni di età al primo gennaio 2003, ovvero compiere i 65 anni di età nel corso dell'anno 2003 per gli uomini, avere compiuto i 60 anni di età al primo gennaio 2003 ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 2003 per le donne;

A3) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2003. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

A4) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2002 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 9.296,22;

A5) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a euro 1.549,37;

A6) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quanto al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto A4);

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare euro 18.592,44;

la condizione di cui al punto A5) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore euro 20.658,27.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte;

B) giovani coppie purché in possesso dei seguenti requisiti:

B1) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B2) far parte di un nucleo famigliare, così come definito dalla normativa ISEE, composto da persone che non abbiano compiuto i 31 anni di età al primo gennaio 2003;

B3) avere percepito un reddito complessivo, indicatore della situazione economica ISEE inferiore a euro 23.000,00.

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte così come per tutti i componenti del nucleo famigliare;

(Omissis).

02A01583

COMUNE DI ISPANI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ispani (provincia di Salerno) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già applicate nell'anno 2002, e fissate come segue:

a) 5,00 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa e art. 15 del regolamento comunale I.C.I.);

b) 6,00 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani;

c) 7,00 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;

d) 6,00 per mille in tutti i rimanenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.

(Omissis).

03A01584

COMUNE DI LAUCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lauco (provincia di Udine) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di fissare, *(omissis)*, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura di seguito evidenziata:

aliquota ordinaria 6,50 per mille;

aliquota ridotta 4,50 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili ceduti in affitto a persone residenti, con regolare contratto di locazione debitamente registrato.

3. di determinare in € 125,00 l'ammontare della detrazione per la prima casa e similari.

(Omissis).

03A01585

COMUNE DI LAVIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lavis (provincia Trento) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota nella misura del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali e agli altri fabbricati;

aliquota del 6,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

2. di confermare a € 200 (lire 387.254) l'importo della detrazione annuale prevista dalla legge (art. 8 - 2° comma - decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni) per l'abitazione principale e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare per l'anno 2003 in € 50 (lire 96.814) l'ulteriore detrazione (portando la detrazione I.C.I. sulla abitazione principale da € 200 (lire 387.254) a € 250 (lire 484.068) prevista dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a € 46.500 (lire 90.036.555);

il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;

il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona € 10.150;

nucleo familiare composto da 2 (due) persone € 11 .600;

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone € 12.750;

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone € 13.915;

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone € 15.080;

nucleo familiare composto da 6 a più persone € 16.230;

il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a € 2.5;

in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito;

per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli enti che erogano la pensione;

l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli uffici competenti (Ufficio tavolare, Catasto, INPS, ecc.). Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.

5. di dare atto che permane anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari per la durata massima di tre anni d'imposta consecutivi calcolati dalla comunicazione di inizio lavori. Le condizioni per poter godere delle agevolazioni sono le seguenti:

a) il proprietario dell'immobile deve essere titolare di una concessione edilizia per interventi di cui alla legge n. 457/1978 lettere *c), d)* ed *e)*;

b) la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze è rappresentata dall'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione valutata secondo i valori commerciali;

c) qualora il fine lavori, o l'utilizzazione di fatto avvenga prima dei tre anni anche nel corso del 2003, la base imponibile cambia e dal valore dell'area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota I.C.I. ordinaria del 5 per mille.

(Omissis).

03A01586

COMUNE DI LEVATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Levate (provincia di Bergamo) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le vigenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicate:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale e casi di equiparazione: 4 per mille;

detrazioni per abitazione principale:

a) € 103,29 (pari a lire 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8, A9;

b) € 103,29 (pari a lire 200.000), aumentabile a € 154,94 (pari a lire 300.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6. La detrazione di € 154,94 (pari a lire 300.000) è applicabile solo per i contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:

N. componenti nucleo familiare	Reddito annuo fiscalmente imponibile in Euro
1	5.732,68
2	9.451,17
3	12.136,74
4	14.460,80
5	17.043,08
6	19.108,91
7 e oltre	21.174,74

c) non è prevista detrazione per le seconde case anche se locate.

(Omissis).

03A01587

COMUNE DI LOMBARDORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lombardore (provincia di Torino) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota abitazione principale: 6 per mille;

c) abitazioni a disposizione o non locate: 7 per mille.

(Omissis).

03A01588

COMUNE DI MOLINELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Molinella (provincia di Bologna) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo comune:

aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale così come individuata dall'art. 6 del regolamento di seguito riportato «In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:

a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.

Al fine di potere usufruire dell'aliquota agevolata è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prima del versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno di riferimento.

Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota, agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Ritenuta la necessità di confermare per l'anno 2003 la detrazione, nella misura di € 103,30, dall'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilità di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze.

Resta inteso che il soggetto passivo può fluire di «unica detrazione per abitazione principale» e solo per l'unità immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto *c)* nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale.

Aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

Aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unità immobiliari avverse da condizioni di inagibilità e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unità immobiliari di proprietà di imprese o società immobiliari si considerano sfitte dal primo anno successivo alla fine lavori o agibilità dei locali.

Aliquota nella misura del 6.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.

Sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato).

(Omissis).

03A01589

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monteforte d'Alpone (provincia di Verona) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) altre unità immobiliari: 6 per mille;

c) aree fabbricabili: 6 per mille;

d) terreni agricoli: 6 per mille.

3. di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

03A01590

COMUNE DI PERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pero (provincia di Milano) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. per l'anno 2003:

l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille;

l'aliquota agevolata al 4 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

l'aliquota agevolata al 4 per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il comune di Pero in data 8 ottobre 1999;

l'aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilità e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10;

l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 a € 130,00 solo ed esclusivamente per soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato «A», previa presentazione di apposita denuncia;

di approvare, per quanto espresso in premessa, i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale che sono quelli indicati nell'allegato «A», da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 ad € 130,00 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/1993):

1. proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.

2. reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2002 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a 13.000,00 più € 775,00 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini I.R.P.E.F. anno 2002 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 4.150,00 più € 775,00 per ogni persona a carico.

Per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 e presentare obbligatoriamente apposita denuncia, predisposta dall'ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2003.

(Omissis).

03A01591

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pianello del Lario (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

altri immobili: 5,5 per mille.

(Omissis).

03A01592

COMUNE DI SORICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sorico (provincia di Como) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze;

5,5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.

(Omissis).

03A01593

COMUNE DI VALGOGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Valgoglio (provincia di Bergamo) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;

7 per mille negli altri casi.

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di € 103,29.

3. di dare atto che ai fini dell'individuazione della «pertinenza» si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

03A01594

COMUNE DI VIGASIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vigasio (provincia di Verona) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

3. di confermare, con modalità variabili, l'aliquota anche per l'anno 2003, come segue:

aliquota del 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo residente;

aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati).

4. di confermare in € 103,29, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione per abitazione principale è estesa anche alle relative pertinenze.

5. di considerare:

che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione a principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (comma 5, art. 6 del comma 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati all'ufficio tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 5, art. 6 del reg.to comunale).

(Omissis).

03A01595

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501046/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.